

10704 23



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

| | | |
|--------------------|----------------|-------------------------|
| ANGELA TARDIO | - Presidente - | Sent. n. sez. 3173/2022 |
| (omissis) BIANCHI | | CC - 04/11/2022 |
| TERESA LIUNI | | R.G.N. 19975/2022 |
| BARBARA CALASELICE | - Relatore - | |
| FULVIO FILOCAMO | | |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) (omissis) ato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 17/03/2022 del TRIB. LIBERTA' di MESSINA

udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

Sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, MARIAEMANUELA GUERRA,
che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

udito il difensore, avv. LO PRESTI Giuseppe, che ha concluso chiedendo l'accoglimento
del ricorso.

A handwritten mark, possibly a signature or initials, located on the right side of the page.

A handwritten mark, possibly a signature or initials, located at the bottom right of the page.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Messina in funzione di ^{giudice del} riesame ha rigettato la richiesta presentata nell'interesse di (omissis) (omissis) in relazione al provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in data 31 gennaio 2022, ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari, relativamente al capo 19bis dell'incolpazione provvisoria (art 416-ter cod. pen).

Secondo l'ipotesi di accusa, il predetto, assieme a (omissis) (omissis) avrebbe stretto un patto politico-mafioso con (omissis) (omissis) ritenuto esponente di spicco del *clan* dei barcellonesi, richiedendo e ottenendo la promessa di procurare voti per la lista "I (omissis) e in particolare per il candidato (omissis) in occasione delle elezioni amministrative del Comune di (omissis) del 4 e 5 ottobre 2020, in cambio della promessa di una sistemazione lavorativa e di altre utilità a beneficio di (omissis) figlio di (omissis) (cfr. pag. 575 dell'ordinanza genetica, quanto alle esigenze cautelari).

2. Avverso la descritta ordinanza, ha proposto tempestivo ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, avv. G. Lo Presti, che denuncia quattro vizi di seguito riassunti, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo si deduce manifesta illogicità della motivazione in punto della gravità indiziaria, in particolare in ordine alla consapevolezza, da parte dell'indagato, della appartenenza di (omissis) ad un'associazione di stampo mafioso.

Il ricorrente assume di essere stato a conoscenza del fatto che (omissis) era agli arresti domiciliari e di essersi accorto che questi aveva il cd. braccialetto elettronico, escludendo però di aver avuto conoscenza del reato per il quale si trovava detenuto, circostanza appresa soltanto con la lettura dell'ordinanza cautelare che lo aveva riguardato.

Anche il Tribunale del riesame, del resto, prende atto che il ricorrente non conosceva (omissis) sino al 2 agosto del 2022 (*ndr. rectius* 2020) quando tale (omissis) glielo aveva presentato a casa di (omissis)

Si contesta, inoltre, il ragionamento svolto dal Tribunale che fonda la consapevolezza dell'appartenenza di (omissis) all'associazione criminale, sulla base della esistenza del cd. braccialetto elettronico e della conversazione, avuta a casa di (omissis) successivamente, con (omissis) quando questi, in data 29 settembre 2022 (*ndr, rectius* 2020), gli aveva detto di non poter assumere il figlio, nel corso della quale (omissis) aveva tenuto un tono minatorio ricordando il suo passato

criminale.

Sul punto si evidenzia che, anzi, il regime detentivo in atto, doveva logicamente far pensare a reato meno grave di quello di appartenenza ad associazione mafiosa, per il quale vige la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere.

Né le allusioni di (omissis) al proprio passato potevano far pensare alla sua partecipazione ad associazione criminale di tipo mafioso, in assenza di un'affermazione esplicita in tal senso.

Così come la richiesta di sistemazione del figlio in un supermercato non poteva lasciare pensare all'inserimento di colui dalla quale proveniva nel *clan* dei barcellonesi.

2.2. Con il secondo motivo si contesta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di un sinallagma contrattuale illecito tra l'indagato e (omissis)

2.2.1. Il lavoro di segnalatore di edifici per la ristrutturazione era già stato offerto al figlio di (omissis) in data 2 agosto 2020, da (omissis), (omissis) impegnato in attività di edificazione e ristrutturazione edifici, offerta che emergerebbe dal dialogo captato in ambientale e che, secondo il ricorrente, sarebbe del tutto distinta rispetto alla successiva richiesta di voti, proposta a (omissis) in data 29 settembre 2020 da (omissis) e (omissis)

Nella conversazione di agosto, infatti, per il ricorrente si parla solo di ristrutturazioni e delle grandi potenzialità del lavoro dell'azienda di (omissis) possibilità di (omissis) di operare come segnalatore, in collegamento con (omissis) (omissis) che solo allora viene presentato a (omissis) (omissis) come collaboratore del medesimo (omissis) senza che, in quell'occasione, si conversi di accordi elettorali.

Si produce documentazione attestante la certificazione unica della PI.EES. s.r.l. da cui si evincono i compensi pagati a (omissis) (omissis) nel 2020, il contratto come procacciatore di affari, la *mail* della s.r.l. del 9 dicembre 2020, con la quale si segnala che le provvigioni dei segnalatori saranno a suo carico.

Si produce, inoltre, documentazione attestante l'esistenza di rapporti formali con altro segnalatore, (omissis) (omissis) rispetto alla quale il Tribunale del riesame non ha argomentato, limitandosi a sottolineare, come elemento a carico, l'esistenza, come segnalatore, di (omissis) amico di (omissis)

L'accordo per l'attività di segnalatore, comunque, viene concluso, secondo il ricorrente, prima delle elezioni, e la mancata attivazione era dovuta al mancato avvio del lavoro da parte dei subsegnalatori, diversamente da quanto notato dal Tribunale del riesame che sottolinea, in senso sfavorevole all'indagato, l'avvio dell'attività successivo alle elezioni.

2.2.2. Si riporta, poi, la conversazione ambientale del 10 agosto 2020, incontro monitorato con captazione riportata a pag. 239 e ss. dell'ordinanza

cautelare genetica, sottolineando che non vi sarebbe stata alcuna promessa del posto "nella spazzatura" richiesto a (omissis) (omissis) da (omissis) (omissis) peraltro sottolineando che l'assessore, indicato come competente, invece, era assegnato a ramo diverso da quello all'ambiente, che si occupa di smaltimento dei rifiuti.

Si sottolinea, inoltre, che non risulta che il figlio di (omissis) abbia avuto il posto "nella spazzatura" e nemmeno che (omissis) sia intervenuto presso l'assessore (omissis) di cui si conversa.

Né comunque, si parla delle elezioni del 4 e 5 ottobre 2020 e dello scambio di voti con posti di lavoro per il proprio figlio, condotta contestata nell'incolpazione provvisoria.

(omissis) Calderon, al più, avrebbe promesso di intervenire presso l'assessore e, comunque, si tratta di richiesta, quella di ottenere, nel futuro, un posto "nella spazzatura" del tutto distinta da richieste di voti, peraltro inesistenti nella captazione ambientale del 10 agosto 2020.

2.2.3. Quanto allo scambio tra promessa di voti e promessa del diploma per il figlio di (omissis) di cui alla captazione del 29 settembre 2020, si osserva che (omissis) C (omissis) ercavano voti per (omissis) (omissis) per le elezioni che si sarebbero avute appena cinque giorni dopo.

Si conversa della mancata assunzione del figlio di (omissis) nel supermercato della catena Conad appartenente alla sorella di (omissis) il quale consiglia di fare prendere un diploma al giovane per poterlo far accedere, appunto, ad un posto fisso in una scuola come bidello.

Non emergerebbe, comunque, per il ricorrente alcun legame tra la richiesta e la promessa di voti, peraltro equivoca se si fa riferimento al rapporto di lavoro che si è instaurato tra (omissis) e (omissis) in data 2 agosto 2020, come concordato con (omissis)

Né infine, i successivi commenti tra (omissis) e la moglie, registrati in ambientale, circa il diploma del figlio di cui a pag. 16 dell'ordinanza impugnata, consentono di confermare che detta richiesta era collegata alla promessa di voti.

2.3. Con il terzo motivo si denuncia erronea applicazione degli artt. 12 e 270 cod. proc. pen., con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali per il reato di cui al capo 19bis, con vizio di motivazione.

Si applica, per le captazioni in questione, la disciplina previgente rispetto alla modifica dell'art. 270 cod. proc. pen. in vigore per procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020.

Il decreto autorizzativo delle intercettazioni ambientali nell'abitazione di (omissis) (omissis) del 22 maggio 2020, intercettazione disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., per indagini che riguardavano tre soggetti, (omissis) e (omissis) (omissis) nonché (omissis) collegate a progetti estorsivi.

Si richiama la pronuncia delle Sezioni Unite, ricorrente Cavallo, per assumere che non è sufficiente che vi sia il collegamento di cui all'art. 371 cod. proc. pen. per superare il divieto di utilizzazione delle intercettazioni disposte ex art. 416-*bis* cod. pen., ma è necessaria la connessione qualificata, ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., che la difesa reputa insussistente rispetto al reato ascritto in via provvisoria al ricorrente.

Mancherebbe, infatti, ogni legame concreto tra il reato di cui all'art. 416-*ter* cod. pen. e l'associazione di cui al capo 1, tenuto conto che la ricerca del posto fisso per il figlio da parte d^(omissis) rispondeva ad esigenze personali e non all'interesse dell'associazione e, comunque, dovendosi escludere ogni collegamento qualificato, ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., tra il reato di cui al capo 1 e quello di cui al capo 19bis.

2.4. Con il quarto motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 274 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in tema di esigenze cautelari.

Alla data di esecuzione dell'ordinanza cautelare del 22 febbraio 2022, ^(omissis) aveva già dismesso l'attività come segretario dell'ufficio politico da quasi un anno, come da dimissioni del 26 marzo 2021 allegate.

Analogamente, anche l'attività di ^(omissis) ^(omissis) come segnalatore di edifici da ristrutturare è cessata.

Infine, si richiama la documentazione sanitaria prodotta al Tribunale per il riesame, attestante, dal dicembre 2020, patologie psicologiche e psichiatriche.

Dunque, si contesta l'attualità di concreto pericolo di reiterazione del reato.

3. Il difensore ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione orale, all'esito della quale, all'odierna udienza, le parti hanno concluso nel senso riportato in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

1.1. I primi due motivi sono infondati.

L'art. 416-*ter* cod. pen. configura un reato di pericolo che, dunque, incrimina, secondo la vigente formulazione cui bisogna fare riferimento *ratione temporis*, l'accordo in forza del quale due o più soggetti si scambiano la promessa del procacciamento di voti presso l'elettorato, con modalità tipicamente mafiose in occasione di consultazioni elettorali e l'erogazione di un corrispettivo in denaro o in altre utilità.

La modifica della disposizione incriminatrice, introdotta con la Legge n. 62 del 2014, ha riguardato l'introduzione, nel suo testo, della specifica previsione

per cui l'oggetto della pattuizione illecita deve includere le modalità di acquisizione del consenso elettorale, tramite il metodo mafioso, come descritto al terzo comma dell'art. 416-*bis* cod. pen., non essendo sufficiente, per integrare la fattispecie, il mero accordo sulla promessa di voti in cambio di denaro (tra le altre, Sez. 6, n. 36079 del 10/05/2016, Costa, Rv. 268003).

La novella legislativa ha inciso su molteplici aspetti del reato di scambio elettorale politico-mafioso, esempio emblematico di figura criminosa plurisoggettiva necessaria impropria che sottoponeva a pena, nella previgente formulazione, solo il politico e non anche il procacciatore dei voti appartenente ad un *clan* mafioso.

Nell'attuale versione della norma, la fattispecie diventa plurisoggettiva, necessaria propria, prevedendo nel secondo comma la punibilità, con le stesse pene, di chi accetta la promessa di voti, anche dell'altra parte dell'accordo criminoso.

La condotta incriminata, poi, riguarda chi accetta la promessa di procurare voti, mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis* cod. pen., vale a dire avvalendosi del vincolo di assoggettamento ed intimidazione derivante dall'appartenenza al sodalizio mafioso.

Infine, attualmente, il contenuto dell'accordo è stato ampliato non solo all'erogazione effettiva, ma anche a quello della promessa di erogazione, che può avere come oggetto non solo denaro in cambio di voti, bensì anche altra "utilità".

Tanto premesso, deve innanzitutto ricordarsi che questa Corte ha già, di recente, avuto modo di precisare che, ai fini della prova del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, l'esistenza dell'intesa per il procacciamento di consensi elettorali, con ricorso a modalità mafiose può desumersi anche in via indiziaria, mediante la valorizzazione di indici fattuali, sintomatici della natura dell'accordo, quali la fama criminale del procacciatore, l'assoggettamento alla forza intimidatrice promanante dagli affiliati ad associazione di tipo mafioso e l'utilità del loro apporto per il reclutamento elettorale nella zona d'influenza, risultando irrilevante il *post factum* costituito dal mancato incremento delle preferenze (Sez. 5, n. 1079 del 15/07/2019, Ruggirello, non massimata; Sez. 5 n. 26426 del 07/05/2019, Merola, Rv. 275638; Sez. 6, n. 9442 del 20/02/2019, Zullo, Rv. 275157).

Inoltre, va rilevato, che deve tenersi conto della data in cui si colloca il fatto ascritto all'indagato (anno 2020) e, dunque, alla stregua della formulazione vigente del testo dell'art. 416-*ter* cit., risulta rilevante la mera promessa.

Con riferimento alla necessità di avvalersi del metodo mafioso, al di là dell'indirizzo formatosi sotto la vigenza della formulazione della norma precedente alla riforma del 2014, è da richiamare quello più recente secondo il

quale non vi è necessità della prova di tale metodo se si ha la certezza che la richiesta è rivolta ad esponenti de sodalizio di cui si ha consapevolezza della caratura e se si tratta di *clan* che opera sul territorio con modalità mafiose.

Applicando tali principi al compendio indiziario descritto nel provvedimento impugnato si deve rilevare, allora, come sia immune da illogicità manifesta il ragionamento del Tribunale che indica nel riferimento che opera ^(omissis) nel corso dell'incontro del 29 settembre 2020, con ^(omissis) e ^(omissis) ad Ottavio ^(omissis) cfr. pag. 12), altro soggetto, indicato dai provvedimenti cautelari, come maggiorenne del medesimo sodalizio mafioso, interessato a sua volta ad altro candidato, come espressione evidente della consapevolezza dei suoi interlocutori della caratura del medesimo ^(omissis)

Su tale punto, peraltro, le deduzioni difensive risultano integralmente versate in fatto e sono, per tale ragione, non ammissibili in sede di legittimità, a fronte di ragionamento non manifestamente illogico e coerente del provvedimento impugnato.

Emerge, peraltro, dalla motivazione dell'ordinanza oggetto di ricorso, la ritenuta consapevolezza, da parte del ricorrente, che già aveva incontrato ^(omissis) detenuto agli arresti domiciliari con il sistema di controllo del cd. braccialetto elettronico, per discutere della vicenda relativa all'attività di ristrutturazione edilizia nel settore dell'Ecobonus 110 %, che la richiesta, così veicolata, era indirizzata al gruppo criminale di riferimento del medesimo ^(omissis) operante da tempo sul territorio con modalità mafiose, come acclarato anche da sentenze di condanna irrevocabili.

Con tale argomento, invero, il ricorso non si confronta compiutamente, parcellizzando l'esame delle tre conversazioni significative commentate, nel loro insieme, dal Tribunale del riesame, peraltro proponendo una diversa, alternativa lettura del significato dei colloqui, inibita a questa Corte.

Su tale punto, infatti, il Collegio osserva che, in materia di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite, non evincibile nella specie (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784). Anche l'interpretazione del linguaggio dei conversanti, quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. cit.).

Che il sostegno elettorale non abbia, poi, condotto ad un risultato positivo, è osservazione irrilevante, trattandosi di reato di pericolo. Invero, ritiene il Collegio che, ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, per la sua natura di reato di pericolo, è sufficiente che, nell'accordo concernente lo scambio tra voto e denaro o altra utilità, il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi sia persona la quale esercita un condizionamento diffuso, fondato sulla prepotenza e sulla sopraffazione e le cui indicazioni di voto sono percepite all'esterno come provenienti da un sodalizio mafioso, mentre non sono necessarie né l'attuazione né l'esplicita programmazione di una campagna attuata mediante intimidazioni (Sez. 6, n. 9442 del 20/02/2019, Zullo, Rv. cit. nel senso che risulta irrilevante il post factum costituito dal mancato incremento delle preferenze ; Sez. 6, n. 37374 del 06/05/2014, Polizzi, Rv. 260167).

1.2. Il terzo motivo riprende un'eccezione respinta dal Tribunale con motivazione condivisibile quanto alla sussistenza della connessione qualificata, di cui all'art. 12 lett. *b*) cod. proc. pen., con il reato di cui al capo 1.

Il reato di cui all'art. 416-*bis* cod. pen., per il quale le intercettazioni erano state autorizzate, è contestato come associazione diretta, tra l'altro, ad attuare una condizione di assoggettamento ed omertà anche per procacciare voti nelle consultazioni elettorali. Inoltre, si deve rilevare che il delitto di scambio elettorale politico-mafioso, anche nella nuova formulazione di cui all'art. 416-*ter* cod. pen. a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 43 del 2019, che ha previsto la punibilità di qualsiasi accordo stipulato con l'appartenente ad un'associazione mafiosa in cui sia assunta la disponibilità a soddisfare gli interessi e le esigenze del sodalizio, rientra nel novero dei reati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. (cfr. Sez. 5, n. 42227 del 3/09/2021, Galletta, Rv. 282041; Sez. 1, n. 54344 del 20/11/2018, Eboli, Rv. 274757), in questo caso individuate proprio in relazione al *clan* di cui si contesta l'esistenza al capo 1 dell'incolpazione provvisoria.

Le Sezioni Unite, ricorrente Cavallo (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 277395), per dirimere il contrasto insorto tra le Sezioni semplici di questa Corte, ha ^{mai} affermato che il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen., di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate — salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza —, non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata *ab origine* disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen.

Le Sezioni Unite, in effetti, hanno condiviso la tesi secondo cui, quando tra i

reati vi sia connessione rilevante ex art. 12 cod. proc. pen., non si individua un procedimento diverso, nell'ottica della disciplina di cui all'art. 270 codice di rito; in questi casi, quindi, il provvedimento autorizzativo può essere validamente ricondotto ad un reato diverso da quello per cui esso è stato espressamente rilasciato, ferma restando la necessità che si tratti di fattispecie rientrante nel catalogo di cui all'art. 266 cod. proc. pen.

La ragione di questa esegesi risiede nel fatto che, in caso di imputazioni connesse ex 12 cod. proc. pen., il legame sostanziale che intercorre tra i reati neutralizza l'idea che si tratti di autorizzazione alle captazioni cd. in bianco ripudiata dalla giurisprudenza costituzionale; al contrario, detto legame legittima l'idea che anche quello emerso *ex novo* possa essere iscritto nella categoria dei «fatti costituenti reato per i quali in concreto si procede», cui può essere collegata l'autorizzazione. In sostanza, solo la connessione "sostanziale" tra reati, rilevante ex art. 12 cod. proc. pen., fonda la categoria di "stesso procedimento" idonea a paralizzare l'operatività dell'art. 270 cod. proc. pen.

Ergo il decreto autorizzativo "copre" sia quello specifico fatto – reato per il quale viene emesso, sia ulteriori fatti-reato (purché ricompresi nel novero dell'art. 266 cod. pen.) che siano legati al primo da una "connessione qualificata", espressa dai casi indicati dall'art. 12 cod. proc. pen.

Fermi questi principi, enucleati dalle Sezioni Unite, ricorrente Cavallo, è stato chiarito che quando si parla di reato si fa riferimento non al "titolo di reato" ma al "fatto-reato", inteso come determinato accadimento storico, inquadrabile in una fattispecie criminosa.

Occorre, poi, precisare che il rapporto di connessione qualificata, ex art. 12 cod. proc. pen., riguarda i fatti-reato, nella loro espressione oggettiva, mentre, ai fini della utilizzabilità delle intercettazioni, resta irrilevante la posizione soggettiva degli autori.

Ciò, in ossequio al più generale principio che governa la materia delle intercettazioni, in forza del quale l'autorizzazione del giudice concerne uno e più fatti-reato nella loro materialità, mentre sono indifferenti i destinatari del decreto autorizzativo.

I gravi indizi di reato (e non di reità) che, ai sensi dell'articolo 267 cod. proc. pen., costituiscono presupposto per il ricorso alle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, attengono all'esistenza dell'illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto (Sez. 1 n. 2568 del 18/09/2020, dep. 2021, Modaffari, Rv. 280354).

Tornando al tema qui in rilievo, è stato affermato che la *disciplina di utilizzabilità afferisce alla diversità dei reati, non alla diversità dei soggetti tutti concorrenti nel medesimo reato. Invero, le intercettazioni non richiedono che gli*

indizi di reato siano individualizzanti: i presupposti dell'attività di intercettazione sono riferiti alla esistenza del reato e non alla responsabilità dei singoli concorrenti (in motivazione, Sez. 5 n. 1757 del 17/12/2020, dep. 2021, Lombardo).

Quindi, anche nell'ottica della indagine sulla unicità o alterità dei procedimenti ai fini dell'art. 270 cod. proc. pen., è erroneo richiamare la posizione di uno dei concorrenti rispetto al fatto-reato, perché la "visuale" soggettiva non è pertinente all'istituto in esame.

Ciò premesso, si rileva che secondo la concorde prospettazione delle parti, torna applicabile, *ratione temporis*, la disciplina anteriore alla nuova formulazione dell'art. 270 cod. proc. pen. Il delitto qui in rilievo è sicuramente fatto-reato che risulta contestato come commesso in concorso, secondo la tesi di accusa, con l' (omissis) (omissis) cui è ascritto anche il capo 1 relativo al reato di cui all'art. 416-bis.

Sul punto, poi, deve essere richiamato l'indirizzo recente espresso da questa Corte, secondo il quale (Sez. 5, n. 37697 del 29/09/2021, Papa, Rv. 282027) in tema di intercettazioni (nel caso esaminato dalla Corte captazioni telefoniche), secondo la disciplina applicabile ai procedimenti iscritti fino al 31 agosto 2020, antecedente alla riforma introdotta dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal d. l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020 n. 70, i risultati delle intercettazioni autorizzate per un determinato fatto-reato sono utilizzabili anche per gli ulteriori fatti-reato, legati al primo dal vincolo della continuazione ex art. 12, lett. b), cod. proc. pen., senza necessità che il disegno criminoso sia comune a tutti i correi.

Sicché, pur applicando i principi affermati dalle Sez. U, ricorrente Cavallo, invocati dalla difesa, senz'altro riferiti al momento in cui le intercettazioni sono state disposte, non potendo operare la modifica dell'art. 270 cod. proc. pen. introdotta dal d. l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, che riguarda procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020 (Sez. 5, n. 37169 del 20/07/2022, S., Rv. 283874), i risultati delle captazioni autorizzate, in relazione ai reati di cui al capo 1 della contestazione provvisoria, devono essere reputati utilizzabili anche nei confronti del ricorrente.

Va rilevato, infine, che, al momento dell'esecuzione dell'attività di intercettazione in contestazione, non era vigente la specifica disciplina dettata per il *trojan horse* dal d. lgs. n. 216 del 2017.

Detta norma, quanto alle disposizioni di interesse per il caso al vaglio, è entrata in vigore, per essere intervenute proroghe per effetto del d.l. n. 28 del 2020, in relazione a procedimenti penali iscritti a partire dal 1° settembre 2020. Sicché, nel caso di specie, trovano applicazione le regole previgenti da

interpretarsi secondo i principi dettati, sul punto, da questa Suprema Corte nella sua più autorevole composizione, con la decisione n. 26889 del 28/04/2016, Scurato, Rv. 266905, cui il Collegio intende uniformarsi, condividendone le argomentazioni.

Secondo l'indicata pronuncia, la disciplina richiamata è quella delle intercettazioni tra presenti e, specificamente, dettata dagli artt. 266, 267 e 271 cod. proc. pen. con le peculiarità introdotte, per i reati di criminalità organizzata, dall'art. 13 del d. l. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 252 del 1991. La natura *itinerante* dei dispositivi adoperati come moderne microspie — *smartphone, tablet, computer* — ed il fatto che tali dispositivi accompagnino le persone, anche nei luoghi riservati della vita privata, comporta che il captatore informatico possa essere utilizzato, secondo la normativa previgente, per realizzare intercettazioni tra presenti nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata. A tali casi si riferisce la disciplina di cui all'art. 13 del d. l. cit. che, derogando ai presupposti fissati dall'art. 266, comma 2, cod. proc. pen., permette la captazione anche nei luoghi di privata dimora, senza necessità che ivi si stia svolgendo attività criminosa.

Soccorre, poi, sempre la citata pronuncia di questa Corte di legittimità, ric. Scurato, quanto all'individuazione della nozione di *procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata*. La Corte, nel suo consenso più autorevole, ha precisato che la qualificazione del fatto-reato, deve essere ancorata a sufficienti e sicuri elementi indiziari, evidenziati nella motivazione del provvedimento di autorizzazione in modo rigoroso, rinvenibile senz'altro per il caso al vaglio, tenuto conto del tenore delle incolpazioni provvisorie di cui agli artt. 416-*bis* cod. pen. (capo 1), cui deve dirsi connesso ai sensi dell'art. 12 lett. b) cod. proc. pen. anche alla stregua della contestazione, senz'altro il reato di cui al capo 19bis.

Ne deriva che, in tali procedimenti, il cd. *trojan horse* permette la captazione anche nei luoghi di privata dimora, prescindendo dall'indicazione di questi come sede di attività criminosa in atto; sicché nemmeno risulta necessaria la preventiva individuazione di tali luoghi, trattandosi di intercettazione ambientale, dunque *in re ipsa itinerante*.

Ne deriva che deve essere reputata legittima l'intercettazione tra presenti, eseguita a mezzo di captatore informatico nell'ambito di attività investigativa svolta in relazione a procedimenti per delitti di criminalità organizzata, senza che sia necessaria la preventiva individuazione ed indicazione dei luoghi in cui la captazione deve essere espletata.

1.3. Il quarto motivo è generico rispetto alla complessiva motivazione svolta dal Tribunale, la quale fa espresso riferimento al legame, anche personale e che prescinde dalla carica effettivamente rivestita all'epoca dei fatti dal ricorrente e



agli acclarati rapporti con (omissis) (omissis) indicati dal Tribunale come esistenti anche in epoca recentissima.

Quanto all'attualità del pericolo va rimarcato, infatti, che questa è configurabile ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate. Il relativo giudizio, quindi, non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica, fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede) sia dall'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo.

Sicché, la sussistenza di un pericolo *attuale* di reiterazione del reato va esclusa solo qualora la condotta criminosa posta in essere si riveli del tutto sporadica ed occasionale, dovendo, invece, essere affermata quando — all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misura — appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati. Il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere, quindi, anche quando l'indagato non disponga di immediate opportunità di ricaduta (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Rv. 274403; Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Rv. 273674; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216; Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Rv. 268508).

Da ultimo, è appena il caso di osservare che soltanto al giudice del merito, per l'eventuale rivalutazione del profilo delle esigenze cautelari, possono essere sottoposti nuovi elementi documentali, in questa sede non scrutinabili dal giudice di legittimità.


2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 4 novembre 2022

Il Consigliere estensore
Barbara Calaselice



Il Presidente

Angela Tardio

